



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 5 agosto 2005 (07.09)
(OR. FR)

11647/05

PUBLIC 6

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
GIUGNO 2005

Il presente documento contiene:

- nell'**allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel giugno 2005. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**allegato III** un estratto degli altri atti¹ adottati dal Consiglio nel giugno 2005 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet al seguente indirizzo: ("<http://ue.eu.int>"), rubrica "Trasparenza", "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

GIUGNO 2005			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
2664^a sessione del Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 2 e 3 giugno 2005 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli	6762/05 + REV 1 (lv) PE-CONS 3628/05	53/05, 54/05	Contro PL, CZ Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata

GIUGNO 2005			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
2665^a sessione del Consiglio "COMPETITIVITÀ" (Mercato interno, industria e ricerca) del 6 e 7 giugno 2005 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	PE-CONS 3615/05 PE-CONS 3606/05 + COR 1 (fr) + COR 2 (fi) + COR 3 (lv) + COR 4 (de) + REV 1 (pl) + REV 2 (lt) + REV 3 (sl) PE-CONS 3627/05	55/05, 56/05 57/05 58/05, 59/05, 60/05, 61/05, 62/05	Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Contro DE ¹ , EL Astensione LU Maggioranza qualificata

¹ Motivazione di voto della delegazione tedesca, pag. 6 dell'Allegato II.

GIUGNO 2005			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
2667^a sessione del Consiglio "Affari generali e Relazioni esterne" del 13 giugno 2005 Decisione del Consiglio che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo	7846/05		Maggioranza qualificata
2669^a sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 20 e 21 giugno 2005 Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune	8686/05 + COR 1 + REV 1 (fi) + REV 1 COR 1 (fi) + REV 2 (sk)	63/05, 64/05, 65/05, 66/05	Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE)n. 1907/90 relativamente alla stampigliatura delle uova	9646/05 + COR 1 (en) + COR 2 (it) + COR 3 (hu) + REV 1 (pt)		Maggioranza qualificata

GIUGNO 2005			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
2670^a sessione del Consiglio "Ambiente" del 24 giugno 2005			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	9480/05 + REV 1 (en) + REV 2 (sv) + REV 4 (es) + REV 5 (sk)	67/05, 68/05	Unanimità
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2062/94 relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	9481/05 + REV 1 (en) + REV 2 (sv) + REV 4 (es) + REV 5 (sk)	69/05	Unanimità

GIUGNO 2005			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
2671^a sessione del Consiglio "Trasporti, Telecomunicazioni, Energia" del 27 e 28 giugno 2005			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca	9844/05 + COR 1 (nl) + COR 2 (sv) + COR 3 (sl) + REV 1 (pt) + REV 4 (da) + REV 5 (fi) + REV 6 (hu) + REV 7 (pl) + REV 8 (lv) + REV 9 (lt) + REV 10 (el)		Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi	9818/05		Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese	PE-CONS 3607/05 + REV 1 (lt)	70/05	Maggioranza qualificata

GIUGNO 2005			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale sulle vie navigabili interne della Comunità	PE-CONS 3612/05 + REV 1 (lt) + REV 2 (nl) + COR 1 (fi)	71/05, 72/05, 73/05, 74/05, 75/05, 76/05	Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE	PE-CONS 3613/05 + REV 1 (de) + REV 2 (it)		Maggioranza qualificata

DICHIARAZIONE 53/05

Dichiarazione della Polonia e della Repubblica ceca

"Nel corso della sessione del Consiglio "GAI" del 24 febbraio 2005, la Polonia e la Repubblica ceca hanno formulato riserve sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 in relazione al meccanismo di reciprocità.

La Polonia e la Repubblica ceca confermano le loro obiezioni sul progetto di regolamento nel suo insieme.

La Polonia e la Repubblica ceca chiedono che la presente dichiarazione sia debitamente messa agli atti e iscritta nel processo verbale della riunione odierna del comitato e della sessione del Consiglio".

DICHIARAZIONE 54/05

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione sottolineano che il meccanismo oggetto del presente regolamento, accompagnato se necessario dall'introduzione provvisoria dell'obbligo del visto nei confronti di un paese terzo che impone l'obbligo del visto ai cittadini di uno o più Stati membri, non osta in alcuno modo all'applicazione di altre misure provvisorie a tale paese terzo in uno o più settori diversi (in particolare politico, economico e commerciale) in conformità con la pertinente base giuridica o le pertinenti basi giuridiche dei trattati, se si ritiene che tali misure costituiscano un elemento appropriato della strategia da attuare per indurre il paese terzo a reintrodurre l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dello Stato o degli Stati membri interessati.

Il Consiglio e la Commissione ritengono che, se viene effettuata l'una o l'altra delle notifiche previste dagli articoli 1 e 2 del presente regolamento, si debba esaminare attentamente nelle sedi adeguate se tali altre misure sono appropriate."

DICHIARAZIONE 55/05

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio conferma che la decisione relativa al tasso d'intervento a favore del programma eTEN vale soltanto per le attuali prospettive finanziarie. Prende atto che la Commissione ha incluso un'iniziativa che subentrerà a eTEN nella sua proposta concernente un programma quadro per la competitività e l'innovazione e prenderà in considerazione il tasso d'intervento a favore di detta iniziativa in sede di esame della prevista proposta della Commissione."

DICHIARAZIONE 56/05

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione sottolineano che la decisione relativa al tasso d'intervento a favore del programma eTEN non inciderà in alcun modo sulle future decisioni in merito alle proposte concernenti progetti TEN nel settore dei trasporti e dell'energia che la Commissione presenterà nel prossimo periodo finanziario. Le proposte saranno esaminate nel loro merito e alla luce della decisione sui massimali delle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013."

DICHIARAZIONE 57/05

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione prende atto delle difficoltà espresse da Austria, Grecia, Polonia e Slovenia per quanto riguarda l'attuazione dei prezzi alla produzione nel settore dei servizi come richiesto nella modifica del regolamento n. 1165/98 del Consiglio e terrà conto di tali difficoltà nella valutazione della qualità delle variabili pertinenti. La Commissione continuerà inoltre a fornire orientamenti metodologici nell'attuazione di tali variabili."

DICHIARAZIONE 58/05

Dichiarazione della Germania

"Ai sensi dell'articolo 10, lettera a) della presente direttiva tutte le professioni regolamentate, la cui formazione si conclude con un esame di perito tecnico (Meisterprüfung), sono soggette alla procedura generale concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il governo della Repubblica federale di Germania rammenta alla Commissione di averle chiesto in data 19 marzo 2003 di avviare la procedura per inserire nell'allegato II della direttiva i corsi di formazione che si concludono con un esame riconosciuto di "Meister" in una professione artigiana sottoposta ad un regime di autorizzazione. Il governo federale chiede alla Commissione di concludere tale procedura prima dell'entrata in vigore della direttiva.

Il governo della Repubblica federale di Germania invita in tale contesto la Commissione a provvedere in ogni caso affinché la direttiva e la conseguente classificazione nel livello 2 di professioni regolamentate con sola formazione iniziale non comportino effetti negativi sulla classificazione effettiva delle professioni tedesche non regolamentate con sola formazione iniziale e non pregiudichino le possibilità in materia di concorrenza sul mercato europeo di coloro che hanno un titolo di formazione dei sistemi duali di formazione professionale.

Per tale motivo il governo federale, insieme agli Stati membri e alla Commissione, si adopererà affinché il quadro europeo delle qualifiche per l'insegnamento e il sistema europeo di trasferimento dei crediti garantiscano che siano valutati allo stesso modo, per quanto riguarda le competenze, i diplomi di sola formazione iniziale non regolamentati e esistenti in un sistema duale e i corsi scolastici di formazione professionale."

DICHIARAZIONE 59/05

Dichiarazione della delegazione tedesca

Motivazione di voto della delegazione tedesca

"La Germania si dichiara contraria alla direttiva.

Motivazione:

Limitando il diritto all'esame delle qualifiche nel contesto della prestazione di servizi transnazionale esclusivamente a categorie professionali nel settore della sanità pubblica e della sicurezza, la responsabilità degli Stati membri di garantire un elevato livello di qualificazione in materia di prestazioni dei servizi viene eccessivamente ridotto.

Agli Stati membri deve essere data la facoltà di esaminare, anteriormente alla prima prestazione di servizi, se le qualifiche professionali di chi esercita una professione regolamentata e intende esercitare la sua attività nel loro territorio nel contesto della prestazione dei servizi transnazionali siano equivalenti ai requisiti nazionali, ove ciò sia necessario per motivi di interesse generale."

DICHIARAZIONE 60/05

Dichiarazione del Governo della Repubblica di Polonia

"Nel contesto delle discussioni svoltesi in seno al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio concernenti il riconoscimento delle qualifiche, comprese quelle relative a professioni mediche, la Polonia desidera sottolineare che occorre intraprendere ulteriori azioni per migliorare i principi di riconoscimento delle qualifiche degli infermieri e delle ostetriche polacchi in base ai diritti acquisiti, nonché per modificare la direttiva in conseguenza.

Come previsto dal trattato di adesione la modifica di disposizioni di atti giuridici dell'Unione europea è ammissibile sotto il profilo giuridico e procedurale, in conformità dell'articolo 9 del trattato di adesione, come inizialmente confermato dai servizi giuridici del Consiglio e dalla Commissione europea.

La Polonia vorrebbe pertanto avviare consultazioni con la Commissione europea in merito alle modifiche dell'articolo 33, paragrafo 2, che stabilisce i principi del riconoscimento delle qualifiche degli infermieri polacchi, e dell'articolo 43, paragrafo 3, che definisce i principi del riconoscimento delle qualifiche delle ostetriche polacche. Tali modifiche sarebbero intese a ravvicinare le condizioni del riconoscimento delle qualifiche degli infermieri e delle ostetriche polacchi a quelle applicate attualmente agli infermieri e alle ostetriche di altri Stati membri che hanno aderito all'Unione europea contemporaneamente alla Polonia il 1° maggio 2004. Per tutti gli altri Stati membri, in caso di non conformità della formazione con i requisiti della direttiva, è stato applicato il principio dei diritti acquisiti; si tratta del cosiddetto principio dei 3/5, che prevede l'obbligo di comprovare tre anni consecutivi di esperienza professionale acquisiti negli ultimi cinque anni. Nel caso degli infermieri e delle ostetriche polacchi, che hanno un diploma di istruzione post-secondaria, sono stati applicati i periodi prescritti più lunghi, ossia cinque anni consecutivi di esperienza negli ultimi sette anni.

La Polonia ritiene che i sistemi di istruzione siano molto simili nella maggior parte dei nuovi Stati membri. Introdurre modifiche a questo riguardo, pertanto, equivarrebbe a livellare differenze che non sono giustificate, nonché ad assicurare una parità di trattamento in tutti gli Stati membri degli infermieri e delle ostetriche che hanno un diploma di istruzione post-secondaria.

Le disposizioni del trattato di adesione non hanno previsto il diritto al riconoscimento delle qualifiche in base ai diritti acquisiti nel caso degli infermieri e delle ostetriche polacchi titolari di un diploma di istruzione secondaria in medicina. La nuova direttiva accorda a questo nutrito gruppo di persone la possibilità che le loro qualifiche siano riconosciute in futuro, seppure previo completamento di ulteriori studi integrativi.

La Polonia ritiene pertanto giustificato l'inserimento dei titolari di un diploma di istruzione secondaria in medicina, i cui diplomi attualmente non sono automaticamente riconosciuti in base alla direttiva 77/452/CEE, nel sistema di riconoscimento automatico delle qualifiche in base ai diritti acquisiti. La Polonia desidera rammentare che durante i negoziati di adesione essa ha difeso il riconoscimento delle qualifiche dei titolari di diplomi di istruzione secondaria in medicina che hanno seguito una formazione di cinque anni, sottolineando che la loro formazione e preparazione professionale erano equivalenti a quelle dei titolari di diplomi di istruzione post-secondaria. Durante l'esame delle disposizioni del trattato di adesione, la Polonia ne ha ripetutamente proposto l'inserimento nel trattato.

La Polonia nutre la speranza che la Commissione sia aperta ad un dialogo inteso a trovare una soluzione per il problema suesposto, nella prospettiva di un miglioramento dello status professionale degli infermieri e delle ostetriche che intendono far riconoscere le loro qualifiche in altri Stati membri dell'Unione europea."

DICHIARAZIONE 61/05

Dichiarazione della delegazione ellenica

"La Repubblica ellenica dichiara che il motivo per cui vota contro la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali risiede nella serie di problemi creati dal funzionamento del sistema di franchising e filiali nell'ambito dell'istruzione superiore, nel caso in cui lo Stato membro ospitante non ha possibilità di esercitare un controllo qualitativo sull'istruzione impartita nel suo territorio.

La possibilità di esercitare un controllo qualitativo, che non rientra tra le competenze dello Stato membro di origine, deriva dalle disposizioni degli articoli 149 e 150 del trattato che istituisce la Comunità europea. Ciò è stato peraltro confermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza relativa al caso Neri, (sentenza del 13 dicembre 2003, causa Valentina Neri) in cui ha stabilito che è legittimo imporre restrizioni alle libertà fondamentali, compresa quella di stabilimento (articolo 43 del trattato CE), per garantire livelli elevati di istruzione universitaria, a condizione che tali restrizioni non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito (cfr. altresì punto 46 della sentenza summenzionata).

Il controllo di qualità riguarda le condizioni di attuazione del programma di istruzione che devono essere analoghe a quelle dell'istituto di origine. Una siffatta verifica è del tutto legittima e va effettuata naturalmente in collaborazione con lo Stato membro di origine."

DICHIARAZIONE 62/05

Dichiarazione della delegazione lussemburghese

"La presente proposta di direttiva, che si inserisce nel quadro della strategia di Lisbona, costituisce un elemento importante per il futuro buon funzionamento del mercato interno dei servizi. Il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali previsto cerca di trovare un buon equilibrio tra l'esigenza che i professionisti in questione dispongano di una solida qualificazione e quella di procedere ad una semplificazione delle procedure divenuta ormai indispensabile.

Il Lussemburgo nutre tuttavia qualche perplessità riguardo alla situazione particolare del suo sistema di formazione degli artigiani. Questa formazione, infatti, che si conclude con il diploma o certificato di maestro artigiano e che comporta un elevato livello di qualificazione, ha pochi eguali in Europa. Il Lussemburgo riconosce che la nuova direttiva permette di equiparare alcuni tipi di formazione che si concludono con il diploma o certificato di maestro artigiano lussemburghese ad un livello equivalente previsto all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) punto ii e riportato nell'allegato II.

Poiché sussiste tuttavia incertezza sul seguito che viene riservato ad una richiesta motivata di inclusione nell'allegato II summenzionato, che deve essere deciso a maggioranza qualificata mediante la procedura di comitatologia, il Lussemburgo decide di astenersi."

DICHIARAZIONE 63/05

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio dichiara che la questione dell'ammissibilità al cofinanziamento da parte del FEASR delle spese IVA non recuperabili non si pone nel quadro della proposta di regolamento relativo al finanziamento della PAC. La questione sarà affrontata nell'ambito delle discussioni finalizzate al raggiungimento di un accordo politico sul regolamento concernente il sostegno allo sviluppo rurale."

DICHIARAZIONE 64/05

Dichiarazione del Consiglio

"Viene accettato un accordo globale sul testo di compromesso. L'accordo non esclude le modifiche tecniche strettamente necessarie che potrebbero essere richieste dopo l'adozione definitiva per tener conto di decisioni future del Consiglio, ivi compresa qualsiasi decisione definitiva concernente le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013."

DICHIARAZIONE 65/05

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione segnala che all'articolo 26, paragrafo 3, lettera a), il riferimento all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), va letto come riferimento all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto i)."

DICHIARAZIONE 66/05

Dichiarazione della delegazione francese:

"La delegazione francese dichiara che il negoziato sulle prospettive finanziarie per il 2007-2013 è condotto secondo il principio "nessun accordo senza un accordo su tutto"."

DICHIARAZIONE 67/05

Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione

"Nel rispetto delle competenze del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di bilancio, il Consiglio e la Commissione convengono quanto segue:

1. La tabella dell'organico della Fondazione europea è adattata con effetto dal [data di entrata in vigore del presente regolamento] conformemente all'articolo 17 (nuovo) del regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento del Consiglio, la Fondazione può trasformare al massimo il 20% dei posti temporanei autorizzati in posti permanenti e organizzare a tal fine un concorso per l'assunzione di un numero equivalente di funzionari. La tabella dell'organico sarà adattata di conseguenza. Il personale temporaneo esistente della Fondazione potrà partecipare al concorso."

DICHIARAZIONE 68/05

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione rammenta che la sua proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (COM(2004) 57 defn.) prevedeva un ufficio di presidenza composto da otto membri, conformemente al regolamento modificato adottato per un'altra Agenzia europea tripartita (CEDEFOP). La Commissione si rammarica del fatto che il numero di seggi in seno all'ufficio di presidenza non rispecchi una rappresentatività equilibrata e non contribuisca ad un efficiente funzionamento dell'ufficio."

DICHIARAZIONE 69/05

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione rammenta che la sua proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (COM(2004) 50 defin.) prevede il voto a maggioranza semplice nel consiglio di direzione ed un ufficio di presidenza composto da otto membri, conformemente al regolamento modificato recentemente adottato per un'altra Agenzia europea tripartita (CEDEFOP). La Commissione si rammarica in particolare che le regole di voto convenute indeboliscano il peso delle parti sociali e rischino di pregiudicare l'efficacia della presa di decisioni in seno al consiglio di direzione, e che la composizione dell'ufficio di presidenza non rispetti il principio di una rappresentanza equilibrata e non contribuisca al suo efficace funzionamento."

DICHIARAZIONE 70/05

Dichiarazione della delegazione austriaca

"L'Austria ritiene che l'estensione della definizione dell'unità statistica possa comportare svantaggi a causa del notevole numero di PMI in Austria e dell'onere che l'estensione di tale unità comporterà per tali PMI. Inoltre, considerate le discussioni riguardanti tale estensione in sede di Gruppo sull'indagine sulla formazione professionale continua, l'Austria parte dal principio che l'estensione sarà prevista solo nel 2011."

DICHIARAZIONE 71/05

Dichiarazione della Commissione riguardante: Tabelle di concordanza - considerando 14)

"La Commissione rammenta la sua proposta relativa all'elaborazione da parte degli Stati membri, conformemente agli obiettivi fissati dall'accordo interistituzionale su "Legiferare meglio", di tabelle di concordanza fra le misure di recepimento prese dagli Stati membri e la direttiva, in particolare al fine di garantire l'esame della conformità delle norme nazionali con le disposizioni comunitarie.

Nel caso specifico, la Commissione non frapponne ostacoli all'accordo dei colegislatori in prima lettura. Aspetta tuttavia che tale questione trasversale sia esaminata congiuntamente dalle istituzioni."

DICHIARAZIONE 72/05

Dichiarazione della Commissione riguardante l'articolo 4, paragrafo 6

"La Commissione conferma che qualora gli Stati membri propongano di concedere aiuti, anche sotto forma di cofinanziamento, per incoraggiare i (potenziali) utenti ad avvalersi pienamente dei servizi messi a disposizione ai sensi della presente direttiva, tali aiuti proposti saranno esaminati alla luce delle pertinenti disposizioni comunitarie. La Commissione sottolinea che l'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva non deve essere interpretato come una disposizione che obblighi gli Stati membri a concedere aiuti di Stato."

DICHIARAZIONE 73/05

Dichiarazione della Commissione riguardante l'articolo 5

"La Commissione dichiara che, al momento opportuno, consulterà le altre organizzazioni internazionali pertinenti in merito all'ulteriore sviluppo e alla revisione degli orientamenti tecnici e delle specifiche tecniche."

DICHIARAZIONE 74/05

Dichiarazione unilaterale della Germania riguardante l'articolo 5 (che accompagna la dichiarazione della Commissione relativa allo stesso articolo):

"Secondo la Germania, le procedure relative alla prosecuzione dell'elaborazione e dell'esame degli orientamenti e delle specifiche tecniche saranno debitamente completate dalle misure previste nell'accordo di cooperazione tra la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) e la Commissione europea concluso il 3 marzo 2003."

DICHIARAZIONE 75/05

Dichiarazione della Commissione riguardante l'articolo 5, paragrafo 1

"I lavori del comitato, per quanto attiene alla definizione delle specifiche tecniche di compatibilità delle attrezzature, si baseranno anche su un'analisi dettagliata delle differenti configurazioni di attrezzatura, segnatamente in termini di costi-efficacia e di sicurezza. Detti lavori saranno effettuati quanto prima."

DICHIARAZIONE 76/05

Dichiarazione della Commissione riguardante l'articolo 11, paragrafo 1

"La Commissione dichiara che, al momento opportuno, consulterà gli altri comitati pertinenti che si occupano di comunicazioni elettroniche istituiti conformemente alla normativa comunitaria."

GIUGNO 2005	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2664^a sessione del Consiglio dell'Unione europea "Giustizia e Affari interni" del 2 e 3 giugno 2005 Decisione del Consiglio che intima alla Grecia, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 9, del trattato CE, di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo Doc. 8741/05 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari docc. 5532/05 + COR 1 (da), 14297/04 2665^a sessione del Consiglio "COMPETITIVITÀ" (Mercato interno, industria e ricerca) del 6 e 7 giugno 2005 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile Docc. 8702/05, 11680/05 Regolamento del Consiglio che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine Doc. 9019/05 Decisione del Consiglio che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure definite a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) Doc. 9012/05	

GIUGNO 2005	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2667^a sessione del Consiglio "Affari generali e Relazioni esterne " del 13 giugno 2005 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione Europea e l'Ucraina sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate Doc. 5652/05 + COR 1 + COR 2 (en) • Posizione comune del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2002/829/PESC Doc. 8831/05 • Regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003 Doc. 8892/05 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che istituisce un quadro per la partecipazione dell'Ucraina alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi Docc. 9255/05, 9715/05 + ADD 1 Decisione del Consiglio riguardante la firma del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia Doc. 8479/05 + COR 1 (da) + REV 1 (pl) Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 827/2004 relativamente al divieto di importazione di tonno obeso dell'Atlantico originario della Cambogia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 826/2004 che vieta l'importazione di tonno rosso originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e il regolamento (CE) n. 828/2004 che vieta l'importazione di pesce spada originario della Sierra Leone Doc. 7853/05	

GIUGNO 2005	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea Doc. 9116/05 Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità in sede di Consiglio internazionale dei cereali e di Comitato per l'aiuto alimentare Doc. 9852/05 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani Docc. 8705/05, 12946/03 Metodi di lavoro - Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Europea dell'Energia Atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti Docc. 9645/05, 10020/05 + ADD 1 - Conclusioni del Consiglio relative all'impiego ufficiale di lingue aggiuntive in seno al Consiglio ed eventualmente ad alcune altre istituzioni e organi dell'Unione europea Doc. 9506/2/05 REV 2	

GIUGNO 2005	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2669^a sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 20 e 21 giugno 2005 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE Doc. 9249/05 + COR 1 (en) Decisione del Consiglio relativa alla posizione comunitaria sul progetto di decisione n. 2/2005 del comitato misto stabilito con accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, su talune questioni veterinarie Doc. 9690/05 Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007 Doc. 14510/05 + REV 1 (It) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 relativo al rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche Doc. 9817/05 + COR 1 (nl) + COR 2 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (fi), Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio Doc. 9284/05	Contro IT, DK Astensione EL Astensione PL Contro EE, SE Astensione LT

GIUGNO 2005	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 Doc. 8851/05 + COR 1 (pl) + COR 1 REV 1 (pl) + COR 2 (lv) + REV 1 (el) + REV 2 (lt) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio Doc. 16182/04 + REV 1 (de) + REV 2 (lt) + REV 3 (fi) + REV 3 COR 1 (fi) + ADD 1, 9210/05 + COR 1 + ADD 1 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra Doc. 16056/04 + COR 1 (es) + REV 1 (de) + REV 2 (lt) + REV 4 (fi) + ADD 1, 9209/05 + ADD 1 2670^a sessione del Consiglio "Ambiente" del 24 giugno 2005 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti Docc. 15311/04 + COR 1 (pt) + COR 2 (et) + COR 3 + COR 4 (sv) + COR 5 (sk) + COR 6 (en) + COR 7 (fi) + REV 1 (es) + REV 2 (de) + REV 3 (es) + ADD 1 + ADD 1 REV 2, 9204/05 + ADD 1	Astensione BE, PT Contro DK, AT Astensione BE,PT,SE

GIUGNO 2005	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2671^a sessione del Consiglio "Trasporti, Telecomunicazioni, Energia" del 27 e 28 giugno 2005 Regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate Doc. 6987/4/05 REV 4 + COR 1 (fi) + COR 2 (fi) Regolamento del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti Docc. 8888/05 + COR 1, 8887/05 + COR 1 (da) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio Doc. 8038/05 Regolamento del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa Doc. 8736/05 + COR 1 (en) Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2005-2008) Doc. 8652/1/05 REV 1 + REV 1 COR 1 (en) + REV 1 COR 2 (de)	Astensione DE
